



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida sull'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Nulla poena sine lege: principio di
legalità dei delitti e delle pene

Aggiornata il 31 agosto 2018

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per conoscere le modalità di autorizzazione.

Per qualsiasi informazione sulle traduzioni in corso delle guide sulla giurisprudenza, consultare il documento [Traductions en cours](#).

La presente guida è stata elaborata dalla Direzione del Giureconsulto e non vincola la Corte; può subire modifiche di forma.

Il testo originale di questa guida è in francese. Pubblicata per la prima volta nel gennaio 2016, la guida viene aggiornata regolarmente. La presente versione è aggiornata al 31 agosto 2018.

Le guide sulla giurisprudenza possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Jurisprudence - Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence). Per qualsiasi informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte <https://twitter.com/echrpublication>.

© Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, 2018

Aggiornata il: 31.08.2018

INDICE

Avviso al lettore

I. Introduzione

II. Campo di applicazione

A. Nozione di «condannato»

B. Nozione di «reato»

C. Nozione di «diritto»

D. Nozione di «pena»

1. Considerazioni generali
2. Distinzione tra diritto penale materiale e diritto procedurale
3. La «pena» deve essere distinta dalla sua esecuzione
4. I collegamenti con altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli

III. Il principio della legalità dei delitti e delle pene

A. Accessibilità

B. Prevedibilità

1. Considerazioni generali
2. Interpretazione giudiziaria: chiarimento delle norme di diritto
3. Il caso particolare della successione di Stati
4. Il caso particolare della competenza universale di uno Stato e la legislazione nazionale applicabile

IV. Il principio della irretroattività della legge penale

A. Considerazioni generali

B. I reati continuati

C. La recidiva

V. Il principio di retroattività della legge penale più mite

VI. L'articolo 7 § 2: i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

VII. Misure indicate dalla Corte in caso di violazione dell'articolo 7 della Convenzione

Elenco delle cause citate

Avviso al lettore

La presente guida fa parte della serie delle Guide sulla giurisprudenza pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze rese da quest'ultima. Nella fattispecie, la presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea») fino al 31 agosto 2018. Il lettore potrà trovare i principi fondamentali elaborati in materia nonché i precedenti pertinenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti*.

Le sentenze e decisioni della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui essa è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25, e, recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, CEDU 2016).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» nel settore dei diritti dell'uomo (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente guida contiene il riferimento delle parole chiave per ciascuno dei citati articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una [Liste de mots-clés](#), che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Perciò, la ricerca con tali parole chiave permetterà al lettore di trovare un gruppo di documenti aventi contenuto giuridico simile (per ciascuna causa il ragionamento e le conclusioni della Corte sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento. Tutte le spiegazioni necessarie sono consultabili nel [manuale di utilizzo HUDOC](#).

La giurisprudenza citata può essere in una delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze camerali non definitive alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco ().

I. Introduzione

Articolo 7 della Convenzione – Nulla poena sine lege

«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili»

Parole chiave HUDOC

Nullum crimen sine lege (7-1) – *Nulla poena sine lege* (7-1) – Condanna (7-1) – Pena più grave (7-1) – Reato (7-1) – Momento in cui l'azione o l'omissione è stata commessa (7-1) – Retroattività (7-1) – Reato (7-2) – Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili (7-2)

1. La garanzia sancita dall'articolo 7, elemento fondamentale dello stato di diritto, occupa un posto di primo piano nel sistema di tutela della Convenzione, come attesta il fatto che l'articolo 15 non prevede alcuna deroga ad essa, neanche in tempo di guerra o in caso di altro pericolo pubblico. Dal suo oggetto e dal suo scopo consegue che essa deve essere interpretata e applicata in modo da assicurare una tutela effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie (*S.W. c. Regno Unito*, § 34; *C.R. c. Regno Unito*, § 32; *Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 77; *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], § 153).

2. L'articolo 7 non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale a scapito dell'imputato: esso sancisce altresì, più in generale, il principio della legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), e quello che impone di non applicare la legge penale in maniera estensiva a scapito dell'imputato, soprattutto per analogia (*ibidem*, § 154; *Kokkinakis c. Grecia*, § 52).

II. Campo di applicazione

A. Nozione di «condannato»

3. L'articolo 7 si applica soltanto quando la persona è stata «condannata» per aver commesso un reato. Esso non riguarda, ad esempio, la semplice azione penale in corso (*Lukanov c. Bulgaria*, decisione della Commissione), o la decisione di accordare l'extradizione di un individuo (*X c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione). Ai fini della Convenzione, non si può avere «condanna» senza che sia legalmente accertato un illecito (*Varvara c. Italia*, § 69).

4. La logica della «pena» e della «punizione», e la nozione di «*guilty*» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese), depongono a favore di un'interpretazione dell'articolo 7 che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore (*Varvara c. Italia*, § 71; si veda anche, per quanto riguarda l'esigenza di un elemento soggettivo o di un legame di natura intellettuale nella condotta dell'autore materiale del reato, *Sud Fondi srl e altri c. Italia*, § 116 e *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], §§ 241-242 e 246).

5. La sentenza *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 251 ha precisato che l'articolo 7 osta a che una sanzione penale sia inflitta a un individuo senza che sia stata accertata e dichiarata preventivamente la sua responsabilità penale personale. Tuttavia, non è obbligatorio che la dichiarazione di responsabilità penale richiesta sia contenuta in una sentenza penale che condanna formalmente l'imputato (*ibidem*, § 252). In questo senso, l'applicabilità di questa norma non ha l'effetto di imporre la «criminalizzazione», da parte degli Stati, di procedure che questi ultimi, nell'esercizio del loro potere discrezionale, non fanno rientrare nel diritto penale in senso stretto (*ibidem*, § 253). Dopo aver escluso la necessità di un procedimento penale in senso stretto nella sua sentenza *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], la Corte ha esaminato se vi fosse almeno una dichiarazione formale di responsabilità penale anteriore all'imposizione della sanzione penale. Uno dei ricorrenti era stato perseguito per lottizzazione abusiva ma non era stato condannato formalmente a causa delle norme in materia di prescrizione. Tuttavia, i terreni abusivamente lottizzati erano stati interamente confiscati. Poiché i giudici nazionali avevano accertato che tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva erano riuniti, dichiarando comunque il non luogo a procedere soltanto a causa della prescrizione, la Corte ha concluso che, in sostanza, vi era stata una «condanna» ai sensi dell'articolo 7, cosicché non vi era stata violazione di tale disposizione in capo al ricorrente (*ibidem*, §§ 258-261). Per quanto riguarda le società ricorrenti (persone giuridiche con personalità distinta dai loro rappresentanti legali o dai soci), nella misura in cui non erano state perseguite in quanto tali e non erano state parti nel procedimento penale, esse non potevano essere state oggetto di una tale dichiarazione di responsabilità penale, cosicché la confisca dei loro beni era incompatibile con l'articolo 7 (*ibidem*, §§ 257 e 265-274).

B. Nozione di «reato»

6. La nozione di «reato» («*criminal offence*» nella versione inglese) ha un significato autonomo, così come l'«accusa penale» dell'articolo 6 della Convenzione¹. Perciò, il triplice criterio stabilito nella causa *Engel e altri c. Paesi Bassi*, § 82 (riaffermato più chiaramente nella sentenza *Jussila c. Finlandia* [GC], § 30) per qualificare un'accusa come «penale», ai sensi dell'articolo 6, deve essere adottato anche per quanto riguarda l'articolo 7 (*Brown c. Regno Unito* (dec.); *Société Oxygène Plus c. Francia* (dec.), § 43; *Žaja c. Croazia*, § 86):

- la qualificazione nel diritto interno;

¹ Per il campo di applicazione dell'articolo 6 (profilo penale) e la nozione di «accusa penale», si veda la [Guida sull'articolo 6 \(profilo penale\)](#), disponibile sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int – Jurisprudence).

- la natura stessa del reato (il criterio più importante, si veda *Jussila c. Finlandia* [GC], § 38);
- il grado di severità della sanzione in cui incorre l'interessato.

7. Applicando questi criteri, la Corte ha dichiarato che una violazione delle regole della disciplina militare non rientrava nell'ambito «penale» né ai sensi dell'articolo 6, né ai sensi dell'articolo 7 (*Çelikateş e altri c. Turchia* (dec.)). Lo stesso vale per quanto riguarda il licenziamento e alcune limitazioni all'assunzione che hanno interessato degli ex agenti del KGB (*Sidabras e Džiautas c. Lituania* (dec.)), una infrazione disciplinare commessa da uno studente all'interno dell'università (*Monaco c. Italia* (dec.)), §§ 40 e 68-69) o una procedura di *impeachment* del Presidente della Repubblica per violazione grave della Costituzione (*Paksas c. Lituania* [GC], §§ 64-69). In assenza di «illecito penale», la Corte conclude per l'incompatibilità *ratione materiae* della doglianza con le disposizioni invocate della Convenzione.

C. Nozione di «diritto»

8. La nozione di «diritto» («*law*» nella versione inglese) utilizzata nell'articolo 7 corrisponde a quella di «legge» presente in altri articoli della Convenzione, nozione che ricomprende il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale e implica delle condizioni qualitative, tra cui quelle di accessibilità e di prevedibilità (*Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 91; *S.W. c. Regno Unito*, § 35). Questa include ovviamente la giurisprudenza dei tribunali (*ibidem*, §§ 36 e 41-43), ma anche alcuni testi di rango infra-legislativo o regolamentari (un regolamento penitenziario in *Kafkaris c. Cipro* [GC], §§ 145-146). La Corte deve avere riguardo al diritto interno «nel suo insieme» e al modo in cui era applicato all'epoca pertinente (*ibidem*, § 145; *Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 90).

9. Invece, una prassi di uno Stato contraria alle norme di diritto scritto in vigore e che privi della sua sostanza la legislazione sulla quale doveva fondarsi non può essere qualificata come «diritto» ai sensi dell'articolo 7 (si veda, ad esempio, la prassi della Repubblica democratica tedesca (RDT) relativa alla sorveglianza della frontiera in flagrante violazione del proprio ordinamento giuridico e dei diritti fondamentali in *Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], §§ 67-87; si veda anche la prassi di liquidazione degli oppositori al regime comunista attraverso le pene capitali inflitte all'esito dei processi tenuti in flagrante violazione della legislazione e della costituzione dell'ex-Cecoslovacchia in *Polednová c. Repubblica ceca* (dec.)).

10. La nozione di «diritto internazionale» di cui all'articolo 7 § 1 rinvia ai trattati internazionali ratificati dallo Stato in questione (*Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], §§ 90-106), nonché al diritto internazionale consuetudinario (per le leggi e consuetudini internazionali di guerra, si veda *Kononov c. Lettonia* [GC], §§ 186, 213, 227, 237 e 244; per la nozione di «crimine contro l'umanità», si veda *Korbely c. Ungheria* [GC], §§ 78-85; per la nozione di «genocidio», si veda *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], §§ 171-175, e 178), anche quando tale diritto non è stato oggetto di una pubblicazione ufficiale (*Kononov c. Lettonia* [GC], § 237).

D. Nozione di «pena»

1. Considerazioni generali

11. La nozione di «pena» contenuta nell'articolo 7 § 1 della Convenzione ha anche una portata autonoma (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 210). La Corte, per rendere efficace la tutela offerta da tale disposizione, deve rimanere libera di andare oltre le apparenze e valutare essa stessa se una particolare misura costituisca, nel merito, una «pena» nel senso di tale articolo. Il punto di partenza di qualsiasi valutazione dell'esistenza di una pena consiste nel determinare se la misura in questione sia stata imposta in seguito a una condanna per un «reato». Tuttavia, questo è solo uno dei vari criteri esistenti; l'assenza di una tale condanna da parte dei tribunali penali interni non basta per escludere l'esistenza di una «pena» nel senso dell'articolo 7 (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], §§ 215-219).

12. Altri elementi possono essere ritenuti pertinenti a questo proposito: la natura e lo scopo della misura in questione (in particolare il suo scopo repressivo), la sua qualificazione nel diritto interno, le procedure associate alla sua adozione e alla sua esecuzione, nonché la sua gravità (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 211; *Welch c. Regno Unito*, § 28; *Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 82). La gravità della misura non è tuttavia decisiva di per sé, poiché molte misure non penali di natura preventiva possono avere un impatto sostanziale sulla persona interessata (*ibidem*; *Van der Velden c. Paesi Bassi* (dec.)).

13. Applicando tali criteri, la Corte ha considerato in particolare che le misure seguenti fossero delle «pene»:

- un'ordinanza di confisca del provento di un reato che consegue a una condanna, tenuto conto del suo scopo repressivo, oltre che della sua natura preventiva e risarcitoria (*Welch c. Regno Unito*, §§ 29-35, riguardante la confisca del prodotto del traffico di stupefacenti);
- una detenzione sostitutiva, disposta al fine di garantire il pagamento di una multa mediante l'esecuzione sulla persona del debitore che non dimostri la sua insolvenza (*Jamil c. Francia*, § 32);
- una sanzione pecuniaria amministrativa in materia urbanistica di importo pari al 100% del valore dell'opera abusivamente edificata, il cui scopo era nel contempo preventivo e repressivo (*Valico SLR c. Italia* (dec.));
- una confisca dei terreni per lottizzazione abusiva pronunciata dal giudice penale a seguito di un'assoluzione, finalizzata principalmente a punire per evitare la reiterazione di inosservanze alla legge e avente dunque un carattere preventivo e al tempo stesso punitivo (*Sud Fondi srl e altri c. Italia* (dec.); *Varvara c. Italia*, §§ 22 e 51); e una confisca dei terreni per lottizzazione abusiva pronunciata dal giudice penale a seguito di un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione o in assenza di qualsiasi partecipazione al procedimento penale (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], §§ 212-233);
- la detenzione di sicurezza ordinata da una autorità giudicante a seguito di una condanna per reati gravi, tenuto conto della sua natura preventiva e al tempo spesso repressiva, del suo regime di esecuzione in un carcere ordinario, nonché della sua durata illimitata (*M. c. Germania*, §§ 123-133; *Jendrowiak c. Germania*,

§ 47; *Glien c. Germania*, §§ 120-130; *a contrario*, *Bergmann c. Germania*, n. §§ 153-182, nel caso di una detenzione di sicurezza per trattamento terapeutico in un centro specializzato);

- la sostituzione di una pena detentiva con una espulsione accompagnata da una interdizione dal territorio per una durata di dieci anni (*Gurguchiani c. Spagna*, § 40);
- l'interdizione perpetua dall'esercizio di una professione pronunciata dall'autorità giudicante a titolo di pena accessoria (*Gouarré Patte c. Andorra*, § 30).

14. Sono invece esclusi dalla nozione di «pena»:

- delle misure di sicurezza (in particolare un ricovero d'ufficio) imposte a una persona riconosciuta non penalmente responsabile (*Berland c. Francia*, §§ 39-47);
- l'iscrizione di una persona in uno schedario di polizia o giudiziario di autori di reati sessuali o violenti, a scopo preventivo e deterrente (*Adamson c. Regno Unito* (dec.); *Gardel c. Francia*, §§ 39-47);
- il prelievo e la conservazione da parte delle autorità di campioni di DNA delle persone condannate (*Van der Velden c. Paesi Bassi* (dec.));
- una detenzione al fine di impedire a una persona di commettere attività pregiudizievoli al mantenimento della pace e dell'ordine pubblico, visto il suo carattere preventivo (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, § 19);
- una interdizione dal territorio (pronunciata in quanto pena complementare di una pena detentiva) a seguito di una condanna penale, assimilata a una misura di polizia (*Renna c. Francia*, decisione della Commissione; si veda, *mutatis mutandis* e dal punto di vista dell'elemento penale dell'articolo 6 § 1, *Maaouia c. Francia* [GC], § 39);
- una misura amministrativa di espulsione o di interdizione dal territorio (*Vikulov e altri c. Lettonia* (dec.); *C.G. e altri c. Bulgaria* (dec.));
- il trasferimento di una persona condannata in un altro paese, in applicazione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, misura il cui scopo è favorire il reinserimento sociale del condannato nel suo paese di origine (*Szabó c. Svezia* (dec.); *Giza c. Polonia* (dec.), § 30, per quanto riguarda la consegna di una persona condannata in virtù della decisione-quadro dell'Unione europea relativa al mandato d'arresto europeo e alla procedura di consegna tra Stati membri);
- una misura preventiva di confisca di beni fondata sul sospetto di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, e la cui imposizione non era subordinata alla pronuncia di una condanna penale anteriore (*M. c. Italia*, decisione della Commissione);
- una misura di sorveglianza speciale di polizia o gli arresti domiciliari nei confronti di una persona pericolosa allo scopo di impedire la perpetrazione di reati (*Mucci c. Italia*, decisione della Commissione; *Raimondo c. Italia*, § 43, per quanto riguarda il profilo penale dell'articolo 6 § 1);
- una misura di confisca pronunciata nell'ambito di un'azione penale avviata contro terzi (*Yildirim c. Italia* (dec.); *Bowler International Unit c. Francia*, §§ 65-68);

- la decadenza di un deputato dal suo mandato parlamentare e la dichiarazione della sua ineleggibilità a seguito dello scioglimento di un partito politico (*Sobaci c. Turchia* (dec.));
- la destituzione e la dichiarazione di ineleggibilità pronunciata nei confronti di un presidente della Repubblica a seguito di una procedura di *impeachment* per grave violazione della Costituzione (*Paksas c. Lituania* [GC], §§ 65-68);
- la sospensione dei diritti pensionistici inflitta a un funzionario all'esito di un procedimento disciplinare (*Haioun c. Francia* (dec.));
- una sanzione di tre fine-settimana di isolamento disciplinare in carcere (*A. c. Spagna*, decisione della Commissione; *Payet c. Francia*, §§ 94-100, dal punto di vista dell'elemento penale dell'articolo 6);
- l'isolamento sociale di un detenuto risultante da una situazione pratica, ossia il fatto che il ricorrente fosse l'unico detenuto del carcere, e sul quale la Corte ha dichiarato che si trattava di una misura talmente straordinaria che non ci si può ragionevolmente attendere da uno Stato che esso preveda dettagliatamente nella propria legislazione il regime da applicare (*Öcalan c. Turchia (n. 2)*, § 187);
- il recupero di imposta successivo alla decadenza di un regime fiscale favorevole, senza alcuna penalità a carico della ricorrente (*Société Oxygène Plus c. Francia* (dec.), §§ 40-51).

2. Distinzione tra diritto penale materiale e diritto procedurale

15. La Corte ha precisato che le norme in materia di retroattività contenute nell'articolo 7 della Convenzione si applicano soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li puniscono. In linea di principio, esse non si applicano alle norme processuali, la cui applicazione immediata conformemente al principio *tempus regit actum*, è stata ritenuta ragionevole dalla Corte (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 110, con i riferimenti ivi citati a cause relative all'articolo 6 della Convenzione: si vedano, ad esempio, le norme in materia di utilizzo delle dichiarazioni testimoniali, qualificate come «norme di procedura» in *Bosti c. Italia* (dec.), § 55), con riserva dell'assenza di arbitrarietà (*Morabito c. Italia* (dec.)). Tuttavia, quando una disposizione che il diritto interno definisce processuale ha un'influenza sulla severità della pena da infliggere, la Corte qualifica tale disposizione come «diritto penale materiale», a cui è applicabile l'ultimo capoverso dell'articolo 7 § 1 (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 110-113, per quanto riguarda una disposizione del codice di procedura penale relativa alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo il rito abbreviato).

16. Per quanto riguarda più in particolare la prescrizione, la Corte ha ritenuto che l'articolo 7 non impedisca l'applicazione immediata, ai procedimenti in corso, delle leggi che allungano i termini di prescrizione, quando i fatti ascritti non sono mai caduti in prescrizione (*Coëme e altri c. Belgio*, § 149), e in assenza di arbitrarietà (*Previti c. Italia* (dec.), §§ 80-85). Perciò, essa ha definito le disposizioni in materia di prescrizione come norme processuali, in quanto non definiscono i reati e le pene, e possono essere interpretate nel senso che pongono una semplice condizione preliminare affinché la causa sia esaminata (*ibidem*, § 80; *Borcea c. Romania* (dec.), § 64). Peraltro, quando i reati per i quali la persona è stata condannata erano puniti dal diritto internazionale, la questione del termine di prescrizione applicabile deve essere decisa sulla base del diritto internazionale pertinente all'epoca in cui sono stati commessi (*Kononov c.*

Lettonia [GC], §§ 229-233, in cui la Corte ha constatato che il diritto internazionale pertinente all'epoca dei fatti non aveva fissato alcun termine di prescrizione per i crimini di guerra, ritenendo dunque che il procedimento a carico del ricorrente non fosse mai caduto in prescrizione; cfr. con *Kolk e Kislyiy c. Estonia* (dec.) e *Penart c. Estonia* (dec.), in cui la Corte ha affermato che i crimini contro l'umanità erano imprescrittibili).

3. La «pena» deve essere distinta dalla sua esecuzione

17. La Corte ha stabilito una distinzione tra una misura che costituisce una «pena» e una misura relativa all'«esecuzione» o all'«applicazione» della pena. Quando la natura e lo scopo di una misura sono inerenti a un condono di pena o a una modifica nel sistema di liberazione condizionale, tale misura non fa parte integrante della «pena» ai sensi dell'articolo 7 (per la concessione di condoni di pena, si vedano *Grava c. Italia*, § 49, e *Kafkaris c. Cipro* [GC], § 151; per una modifica legislativa delle condizioni di liberazione condizionale, si vedano *Hogben c. Regno Unito*, decisione della Commissione, e *Uttley c. Regno Unito* (dec.); per le differenze tra i regimi di liberazione condizionale in cause in materia di trasferimento di condannati, si veda *Ciok c. Polonia* (dec.) §§ 33-34). Le questioni relative all'esistenza, alle modalità di esecuzione e alle giustificazioni di un regime di liberazione rientrano nel potere riconosciuto agli Stati parti alla Convenzione di decidere la propria politica penale (*Kafkaris c. Cipro* [GC], § 151). Non rientra nell'articolo 7 nemmeno la non applicazione di una legge di amnistia a una condanna già definitiva (*Montcornet de Caumont c. Francia* (dec.)).

18. Tuttavia, la distinzione tra una misura che costituisce una «pena» e una misura relativa all'«esecuzione» di una pena non è sempre netta nella pratica. Perciò, la Corte ha ammesso che il modo in cui un regolamento penitenziario sulle modalità di esecuzione delle pene era stato compreso e applicato rispetto alla pena in questione andava oltre la semplice esecuzione, ed era pertanto inerente alla portata della pena (*Kafkaris c. Cipro* [GC], § 148, riguardante una pena perpetua). Parimenti, la proroga di una detenzione di sicurezza da parte dei tribunali dell'esecuzione delle pene, in virtù di una legge entrata in vigore dopo che il ricorrente ebbe commesso il reato, costituisce una «pena supplementare» e, pertanto, non riguarda soltanto l'esecuzione della pena (*M. c. Germania*, § 135).

19. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che il termine «inflitta» contenuto nella seconda frase dell'articolo 7 § 1 non può essere interpretato nel senso di escludere dal campo di applicazione di tale disposizione tutte le misure che possono intervenire dopo che sia stata pronunciata una «pena» (*Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 88). Di conseguenza, quando delle misure adottate dopo la pronuncia di una pena definitiva o durante l'esecuzione di quest'ultima portano a una ridefinizione o a una modifica della portata della «pena» inflitta, a tali misure si deve applicare il divieto di retroattività delle pene sancito dall'articolo 7 § 1 *in fine* della Convenzione (*ibidem*, § 89). Per pronunciarsi sulla questione se una misura adottata durante l'esecuzione di una pena riguardi unicamente le modalità di esecuzione di quest'ultima o ne condizioni invece la portata, la Corte deve cercare di stabilire caso per caso ciò che la «pena» inflitta implicasse veramente nel diritto interno o, in altre parole, quale ne fosse la natura intrinseca (*ibidem*, § 90). Ad esempio, la Corte ha dichiarato che l'applicazione

di un capovolgimento giurisprudenziale relativo alle modalità di imputazione dei condoni di pena ha portato alla ridefinizione della portata di una pena, in quanto tale applicazione aveva avuto come effetto quello di modificare, a scapito della persona condannata, la portata della pena inflitta (*ibidem*, §§ 109-110 e 117, riguardante una pena di trenta anni di reclusione che, per effetto di un capovolgimento giurisprudenziale, non poteva più essere oggetto di un condono di pena per lavoro in detenzione). Si veda anche la fissazione di una pena cumulativa per condanne multiple pronunciate da autorità giudicanti (*Koprivnikar c. Slovenia*, §§ 50-52).

4. I collegamenti con altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli

20. Oltre agli evidenti collegamenti con l'elemento penale dell'articolo 6 § 1 e la nozione di «accusa in materia penale» (si vedano il paragrafo 5 *supra* e *Bowler International Unit c. Francia*, §§ 66-67), la qualificazione come «pena» ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione è altrettanto pertinente per determinare l'applicabilità della regola *non bis in idem*, sancita dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 (*Serguei Zolotoukhine c. Russia* [GC], §§ 52-57, per quanto riguarda la nozione di procedimento penale). La nozione di pena non può avere accezioni diverse a seconda delle disposizioni della Convenzione (*Göktan c. Francia*, § 48; *Zaicevs c. Lettonia*, § 53, per quanto riguarda i rapporti tra l'elemento penale dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e la nozione di «illecito penale» di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 7).

III. Il principio della legalità dei diritti e delle pene

21. L'articolo 7 della Convenzione richiede l'esistenza di una base legale perché possa essere inflitta una condanna e una pena. Il compito della Corte è assicurarsi che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha dato luogo al procedimento e alla condanna, esisteva una disposizione di legge che rendeva l'atto punibile e che la pena imposta non ha ancora ecceduto i limiti fissati da tale disposizione (*Coëme e altri c. Belgio*, § 145; *Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 80).

22. Considerato il carattere sussidiario del sistema della Convenzione, non spetta alla Corte esaminare gli errori di fatto o di diritto presumibilmente commessi da una giurisdizione, salvo se e nella misura in cui tali errori possano avere leso i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione (*Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], § 49; *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], § 160), e se la valutazione compiuta dai giudici nazionali è manifestamente arbitraria (*Kononov c. Lettonia* [GC], § 189). Anche se la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali nella valutazione e nella qualificazione giuridica dei fatti o di pronunciarsi sulla responsabilità penale individuale del ricorrente (*ibidem*, § 187; *Rohlens c. Repubblica ceca* [GC], § 51), la sua funzione rispetto all'articolo 7 § 1 è cercare di stabilire se la condanna e la pena inflitte al ricorrente si fondassero, all'epoca dei fatti, su una base legale. In particolare, essa deve assicurarsi che il risultato a cui sono pervenuti i giudici interni competenti fosse conforme all'articolo 7 della Convenzione. L'articolo 7 verrebbe privato del suo scopo se si accordasse un potere di controllo meno ampio alla Corte (*ibidem* § 52; *Kononov c. Lettonia* [GC], § 198; *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], § 161).

23. Peraltro, il principio di legalità impone che non sia inflitta all'imputato una pena più severa di quella prevista per il reato di cui è stato riconosciuto colpevole. Perciò, la Corte può sanzionare sotto il profilo dell'articolo 7 un errore commesso dai giudici nazionali nella determinazione del *quantum* della pena pronunciata, tenuto conto della pena in cui incorreva l'interessato in applicazione delle circostanze attenuanti valutate da tali giudici (*Gabbarri Moreno c. Spagna*, §§ 22-34). Anche l'applicazione di una pena per analogia può comportare una violazione del principio «*nulla poena sine lege*» sancito dall'articolo 7 (*Başkaya e Okçuoğlu c. Turchia* [GC], §§ 42-43, relativamente a una pena detentiva inflitta a un editore, in virtù della disposizione applicabile ai caporedattori).

24. Il principio della legalità dei delitti e delle pene implica che i reati e le pene che li puniscono devono essere chiaramente definiti dalla legge (si vedano i paragrafi 7-9 *supra*, per quanto riguarda la nozione di «diritto» o «legge»). La nozione di «legge» nel senso dell'articolo 7, come quella contenuta in altri articoli della Convenzione (ad esempio, gli articoli 8-11) implica delle condizioni qualitative, in particolare quelle di accessibilità e di prevedibilità (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 242; *Cantoni c. Francia*, § 29; *Kafkaris c. Cipro* [GC], § 140; *Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 91; *Perinçek c. Svizzera* [GC], § 134). Queste condizioni qualitative devono essere soddisfatte per quanto riguarda sia la definizione di un reato (*Jorgic c. Germania*, §§ 103-114) che la pena che esso implica o la sua portata (*Kafkaris c. Cipro* [GC], § 150; *Camilleri c. Malta*, §§ 39-45, che concerne la prevedibilità degli standard di pena applicabili, che dipendevano interamente dalla scelta, da parte del procuratore, dell'organo giudicante competente, piuttosto che dai criteri fissati dalla legge. L'assenza di «qualità della legge» per quanto riguarda la definizione del reato o la pena applicabile comporta una violazione dell'articolo 7 della Convenzione (*Kafkaris c. Cipro* [GC], §§ 150 e 152).

A. Accessibilità

25. Sul piano dell'accessibilità, la Corte controlla se la «legge» penale su cui è fondata la condanna in questione fosse sufficientemente accessibile al ricorrente, ossia se fosse pubblicata (per quanto riguarda l'accessibilità della giurisprudenza interna che interpretava un articolo di legge, si vedano *Kokkinakis c. Grecia*, § 40, e *G. c. Francia*, § 25; per quanto riguarda l'accessibilità di un decreto, si veda *Custers, Deveaux e Turk c. Danimarca* (dec.), § 82). Quando la condanna ha come unico fondamento un trattato internazionale ratificato dallo Stato convenuto, la Corte può verificare se il trattato internazionale sia stato recepito nel diritto nazionale, o addirittura se sia stato oggetto di una pubblicazione ufficiale (per quanto riguarda la Convenzione di Ginevra, si veda *Korbely c. Ungheria* [GC], §§ 74-75). La Corte può inoltre esaminare l'accessibilità dell'incriminazione in questione alla luce del diritto internazionale consuetudinario applicabile (per una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannava il genocidio anche prima dell'entrata in vigore della Convenzione del 1948 sul genocidio, si veda *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], §§ 167-168; per un esame congiunto dell'accessibilità e prevedibilità di una incriminazione per crimini di guerra alla luce delle leggi e consuetudini internazionali della guerra – che non sono state

oggetto di una pubblicazione ufficiale –, si veda *Kononov c. Lettonia* [GC], §§ 234-239 e 244).

B. Prevedibilità

1. Considerazioni generali

26. Una persona sottoposta a giudizio deve poter sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario attraverso l'interpretazione datane dai giudici ed eventualmente dopo aver ricevuto una adeguata consulenza, quali atti e omissioni la rendono penalmente responsabile e in quale pena incorre per il fatto commesso (*Cantoni c. Francia*, § 29; *Kafkaris c. Cipro* [GC], § 140 ; *Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 79). Il concetto di «consulenza di esperti» si riferisce alla possibilità di richiedere la consulenza di un avvocato (*Chauvy e altri c. Francia* (dec.)) o di un giurista (*Jorgic c. Germania*, § 113).

27. Ne consegue che una «pena» ai sensi dell'articolo 7 è in linea di principio concepibile solo se è stata accertata la responsabilità personale dell'autore del reato. Esiste, infatti, una correlazione tra il grado di prevedibilità di una norma penale e il grado di responsabilità personale dell'autore del reato. L'articolo 7 richiede pertanto, ai fini della punibilità, un legame di natura intellettuale che consenta di individuare con precisione un elemento di responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 242 e § 246). Tuttavia, possono esistere alcune forme di responsabilità oggettiva che operano attraverso presunzioni di responsabilità, a condizione che queste ultime rispettino la Convenzione, e in particolare l'articolo 6 § 2 (*ibidem*, § 243).

28. In ragione del carattere generale delle leggi, la loro formulazione non può essere assolutamente precisa. Molte di esse, vista la necessità di evitare una rigidità eccessiva e di adattarsi ai mutamenti delle circostanze, utilizzano per forza di cose formule più o meno vaghe la cui interpretazione e applicazione dipende dalla pratica (*Kokkinakis c. Grecia*, § 40, per quanto riguarda la definizione del delitto di «proselitismo»; *Cantoni c. Francia*, § 31 per quanto riguarda la definizione giuridica di «medicinale»). L'uso della tecnica legislativa delle «categorie» lascia spesso delle zone d'ombra ai margini della definizione. Nei casi limite questi dubbi non sono di per sé sufficienti a rendere una disposizione incompatibile con l'articolo 7, a condizione che quest'ultima sia sufficientemente chiara nella grande maggioranza dei casi (*ibidem*, § 32). Al contrario, l'uso di nozioni e di criteri troppo vaghi nell'interpretazione di una disposizione legislativa può rendere la disposizione legislativa stessa incompatibile con i requisiti di chiarezza e prevedibilità dei suoi effetti (*Livik c. Estonia*, §§ 96-104).

29. La portata del concetto di prevedibilità dipende in larga misura dal contenuto del testo in questione, dal campo di applicazione nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari (*Kononov c. Lettonia* [GC], § 235; *Cantoni c. Francia*, § 35). La prevedibilità della legge non preclude la possibilità che la persona interessata consulti un esperto per valutare, in misura ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto (*ibidem*). Ciò è particolarmente vero per i professionisti, abituati a dover dimostrare di esercitare il

loro mestiere con grande cautela. Si può quindi attendere da loro che prestino particolare attenzione nel valutare i rischi che esso comporta (*ibidem*; *Pessino c. Francia*, § 33; *Kononov c. Lettonia* [GC], § 235). Così, ad esempio, la Corte ha ritenuto che un gestore di supermercato avrebbe dovuto sapere, con l'aiuto di consulenti adeguati, che correva il pericolo reale di essere perseguito per l'esercizio illegale della farmacia (*Cantoni c. Francia*, § 35). La Corte è giunta ad una conclusione analoga per le condanne riguardanti le seguenti persone: i dirigenti di una società che distribuiva sigarette, per aver aggiunto una dicitura non prevista dalla legge sui pacchetti di sigarette commercializzati (*Delbos e altri c. Francia* (dec.)) il direttore della pubblicazione di una società di comunicazione audiovisiva, per un reato di diffamazione pubblica nei confronti di un dipendente pubblico, per dei discorsi che sono stati l'oggetto di una «regolamentazione preliminare» prima della trasmissione (*Radio France e altri c. Francia*, § 20); il gestore di una società che vende integratori alimentari, per la commercializzazione di un prodotto contenente un additivo vietato (*Ooms c. Francia* (dec.)); l'autore, l'editore e la casa editrice di un'opera per un reato di diffamazione pubblica (*Chauvy e altri c. Francia* (dec.)), vista la qualità di professionisti della pubblicazione e di casa editrice, che avrebbero potuto richiamare l'attenzione dell'autore sui rischi di un'azione penale); un avvocato per aver esercitato senza autorizzazione l'attività di intermediario per l'adozione di bambini (*Stoica c. Francia* (dec.)), visto il suo status di avvocato specializzato nel diritto di famiglia); gli attivisti di Greenpeace per essere entrati illegalmente in una zona di difesa militare in Groenlandia (*Custers, Deveaux e Turk c. Danimarca* (dec.), §§ 95-96); dei politici che occupavano alte cariche nell'apparato statale della RDT, condannati come autori intellettuali degli omicidi volontari di tedeschi dell'Est che avevano tentato di lasciare la RDT dal 1971 al 1989 attraversando il confine tra i due stati tedeschi (*Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], § 78); una guardia di frontiera della RDT, per l'omicidio di una persona che nel 1972 aveva tentato di attraversare il confine tra i due stati tedeschi, anche se obbediva agli ordini dei suoi superiori (*K.-H.W. c. Germania* [GC], §§ 68-81); e un comandante dell'esercito sovietico, per aver guidato un'unità partigiani rossi durante una spedizione punitiva contro dei presunti collaboratori durante la Seconda Guerra mondiale, i cui rischi avrebbero dovuto essere valutati con particolare attenzione (*Kononov c. Lettonia* [GC], §§ 235-239). Per quanto riguarda i soldati semplici dell'esercito, la Corte ha precisato che costoro non possono fare riferimento completamente e indiscriminatamente ad ordini che violano palesemente non solo i principi giuridici del proprio paese, ma anche i diritti umani internazionali e, soprattutto, il diritto alla vita, che è il valore supremo nella scala dei diritti umani (*ibidem*, § 236; *K.-H.W. c. Germania* [GC], § 75).

30. La prevedibilità deve essere valutata dal punto di vista della persona condannata (eventualmente dopo aver fatto ricorso alla consulenza di esperti) e al momento della commissione dei fatti perseguiti (si veda, tuttavia, *Del Río Prada c. Spagna* [GC], §§ 112 e 117, riguardante la prevedibilità della modifica della portata della pena inflitta all'epoca in cui erano state pronunciate le condanne della ricorrente, cioè dopo la commissione dei reati).

31. Quando una condanna è basata esclusivamente sul diritto internazionale o rinvia ai principi di diritto internazionale, la Corte ne esamina la prevedibilità alla luce delle norme del diritto internazionale applicabili all'epoca pertinente, ivi compreso il diritto internazionale convenzionale (ad esempio, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici per quanto riguarda la RDA in *Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], §§

90-106; o la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio per quanto riguarda la Germania in *Jorgic c. Germania*, § 106) e/o il diritto consuetudinario (si veda la definizione di genocidio data dal diritto internazionale consuetudinario nel 1953 in *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], §§ 171-175; le leggi e i costumi di guerra nel 1944 in *Kononov c. Lettonia* [GC], §§ 205-227; il diritto internazionale consuetudinario che vieta l'uso del gas mostarda nei conflitti internazionali in *Van Anraat c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 86-97).

2. Interpretazione giudiziaria: chiarimento delle norme di diritto

32. In qualsiasi sistema giuridico, per quanto chiaramente sia formulata una disposizione giuridica, ivi compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria. La funzione decisionale affidata ai giudici serve proprio a dissipare i dubbi che potrebbero esistere sull'interpretazione delle norme (*Kafkaris c. Cipro* [GC], § 141). Nella tradizione giuridica degli Stati parti alla Convenzione è ben consolidato che la giurisprudenza, in quanto fonte del diritto, contribuisce necessariamente al progressivo sviluppo del diritto penale. L'articolo 7 della Convenzione non può essere interpretato nel senso di vietare un chiarimento graduale delle norme relative alla responsabilità penale mediante l'interpretazione giudiziaria caso per caso, a condizione che il risultato sia coerente con l'essenza del reato e possa essere ragionevolmente previsto (*S.W. c. Regno Unito*, § 36; *Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], § 50; *Kononov c. Lettonia* [GC], § 185).

33. La prevedibilità dell'interpretazione giurisprudenziale riguarda sia gli elementi costitutivi del reato (*Pessino c. Francia*, §§ 35-36; *Dragotoni e Militaru-Pidhorni c. Romania*, §§ 43-47; *Dallas c. Regno Unito*, §§ 72-77) che la pena applicabile (*Alimuçaj c. Albania*, §§ 154-162; *Del Río Prada c. Spagna* [GC], §§ 111-117). Qualora la Corte constati che non vi è prevedibilità di una condanna/reato, essa è dispensata dall'esaminare se la sanzione applicata fosse di per sé prevista dalla legge nel senso dell'articolo 7 (*Plechkov c. Romania*, § 75). L'interpretazione delle questioni strettamente procedurali non ha alcuna incidenza sulla prevedibilità del reato e, pertanto, non solleva nessuna questione dal punto di vista dell'articolo 7 (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, §§ 788-790, riguardante un presunto ostacolo procedurale gravante sull'accusa).

34. Per quanto riguarda la compatibilità dell'interpretazione giudiziaria data dai giudici interni con la sostanza del reato, la Corte deve verificare se questa interpretazione fosse conforme alla formulazione della disposizione della legge penale in causa letta nel suo contesto e non fosse irragionevole (si veda, fra molte altre, *Jorgic c. Germania*, §§ 104-108, riguardante il crimine di genocidio).

35. Per quanto riguarda il carattere ragionevolmente prevedibile dell'interpretazione giudiziaria, la Corte è chiamata a valutare se, al momento dei fatti, il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, avvalendosi eventualmente di un giurista, che rischiava di essere accusato e riconosciuto colpevole del reato in questione (*Jorgic c. Germania*, §§ 109-113) e che incorreva nella pena prevista per tale reato. La Corte deve verificare, in particolare, se l'interpretazione giudiziaria della legge penale si fosse

limitata a seguire una evidente tendenza nell'evoluzione della giurisprudenza dei tribunali (*S.W. c. Regno Unito* e *C.R. c. Regno Unito*, relative ad uno stupro e ad un tentato stupro di due uomini nei confronti delle loro mogli, dove la Corte ha rilevato che la natura essenzialmente degradante dello stupro era così evidente che la qualificazione penale data dai giudici britannici doveva essere considerata prevedibile e conforme agli obiettivi fondamentali della Convenzione, «la cui essenza stessa è il rispetto della dignità umana e della libertà») o se i giudici nazionali hanno operato un capovolgimento giurisprudenziale che la persona interessata non poteva prevedere (*Pessino c. Francia*, § 36; *Dragotoni u e Militaru-Pidhorni c. Romania*, § 44; *Del Río Prada c. Spagna*, §§ 111-117). Per valutare la prevedibilità di un'interpretazione giudiziaria, non si dovrebbe attribuire un'importanza decisiva all'assenza di precedenti giurisprudenziali analoghi (*K.A. e A.D. c. Belgio*, §§ 55-58, relativa a pratiche sadomasochistiche che hanno dato luogo a una condanna per lesioni, e di cui la Corte ha sottolineato la natura violenta e rara; si veda anche *Soros c. Francia*, § 58). Quando i giudici nazionali devono interpretare per la prima volta una disposizione di diritto penale, l'interpretazione della portata di un reato che si trovi ad essere coerente con la sostanza di questo reato deve essere considerata, in linea di principio, come prevedibile (*Jorgic c. Germania*, § 109, dove il ricorrente era la prima persona ad essere stata riconosciuta colpevole di genocidio sulla base di una disposizione del codice penale). Anche una nuova interpretazione della portata di un reato esistente può essere ragionevolmente prevedibile rispetto all'articolo 7, purché essa sia ragionevole rispetto al diritto interno e coerente con la sostanza del reato (si veda, per una nuova interpretazione della nozione di frode fiscale, *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, § 791-821, dove la Corte ha osservato che il diritto penale fiscale può essere sufficientemente flessibile per adattarsi a situazioni nuove senza divenire imprevedibile).

36. Anche se la Corte può tener conto dell'interpretazione della legge data dalla dottrina all'epoca pertinente, soprattutto quando va nella stessa direzione di quella della giurisprudenza (*K.A. e A.D. c. Belgio*, § 59 ; *Alimuçaj c. Albania*, §§ 158-160), il fatto che la dottrina interpreti liberamente un testo di legge non può sostituire l'esistenza di una giurisprudenza (*Dragotoni u e Militaru-Pidhorni c. Romania*, §§ 26 e 43).

37. Se, in alcuni casi, una lunga tolleranza da parte delle autorità nei confronti di determinati comportamenti che sono comunque penalmente riprensibili può portare ad una depenalizzazione *de facto* dei comportamenti in questione, il semplice fatto che altre persone non siano state perseguite o condannate non può escludere la responsabilità penale del condannato o rendere la sua condanna imprevedibile rispetto all'articolo 7 (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, §§ 816-820).

38. Quando i giudici nazionali interpretano disposizioni di diritto nazionale che emanano dal diritto pubblico internazionale, spetta a loro decidere in merito all'interpretazione che intendono adottare nel diritto interno, purché l'interpretazione sia coerente con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibile al momento dei fatti (si veda, ad esempio, la nozione più ampia di genocidio adottata dai giudici tedeschi e successivamente respinta da altri tribunali internazionali, come la Corte internazionale di giustizia, in *Jorgic c. Germania*, §§ 103-116).

39. La Corte sanziona dal punto di vista della prevedibilità qualsiasi interpretazione estensiva della legge penale a danno dell'accusato (*in malam partem*), anche quando questa interpretazione risulti da un capovolgimento giurisprudenziale non prevedibile (*Dragotoniū e Militaru-Pidhorni c. Romania*, §§ 39-48) o costituisca un'interpretazione analogica che non può essere considerata compatibile con la sostanza del reato (ad esempio, la condanna per genocidio in *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], §§ 179 - 186) o nel caso di una interpretazione estensiva e non prevedibile di un reato a danno dell'accusato, incompatibile con l'essenza stessa del reato (*Navalnyye c. Russia*, § 68). In questa ottica la Corte può anche sanzionare una condanna per un reato che era il risultato di una evoluzione della giurisprudenza consolidatasi dopo la commissione dei fatti contestati (ad esempio, il reato di concorso esterno in associazioni di tipo mafioso in *Contrada c. Italia (n. 3)*, §§ 64-76) o la condanna in applicazione di una disposizione ambigua di diritto interno che è oggetto di interpretazioni divergenti (*Žaja c. Croazia*, §§ 99-106). A questo proposito, una giurisprudenza che presenta incongruenze manca della precisione necessaria per evitare i rischi di arbitrarietà e per consentire a ciascuno di prevedere le conseguenze dei propri atti (*ibidem*, § 103).

40. Il fatto che spetti ai membri di una giuria popolare applicare la legislazione penale in questione ai fatti perseguiti non rende questa legislazione imprevedibile rispetto all'articolo 7 (*Jobe c. Regno Unito* (dec.)). Una legge penale che conferisce un potere discrezionale ad una giuria popolare per applicare la legge ai fatti della causa non è di per sé incompatibile con le esigenze della Convenzione, a condizione che la portata del potere discrezionale e il modo in cui esso viene esercitato siano definiti con sufficiente chiarezza, al fine di garantire la tutela dell'individuo contro l'arbitrarietà (*O'Carroll c. Regno Unito* (dec.), riguardante la valutazione da parte della giuria popolare di ciò che costituisce una indecenza).

3. Il caso particolare della successione di Stati

41. Il concetto di interpretazione giudiziaria si applica all'evoluzione progressiva della giurisprudenza in uno stesso Stato di diritto e sotto un regime democratico, ma mantiene tutto il suo valore anche quando vi sia stata una successione di due Stati. Nell'ipotesi di una sostituzione di sovranità statale su un territorio con un'altra sovranità o di un cambiamento di regime politico sul territorio nazionale, la Corte ha ritenuto legittimo che uno Stato di diritto avvii dei procedimenti penali nei confronti delle persone che si sono rese colpevoli di reati sotto un regime precedente; analogamente, i giudici di tale Stato, che sono succeduti a quelli precedenti, non possono essere accusati di applicare e interpretare le disposizioni di legge esistenti all'epoca dei fatti alla luce dei principi che disciplinano uno Stato di diritto (*Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], §§ 79-83 ; *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], § 159). Ciò è particolarmente vero quando la questione controversa riguarda il diritto alla vita, valore supremo nella Convenzione e nella scala dei diritti dell'uomo sul piano internazionale, che gli Stati contraenti hanno l'obbligo principale di tutelare in applicazione della Convenzione (*Kononov c. Lettonia* [GC], § 241). Una prassi dello Stato che consista nel tollerare o incoraggiare determinati atti dichiarati criminali da strumenti giuridici nazionali o internazionali, e il conseguente senso di impunità per i loro autori, non costituiscono un ostacolo al fatto che costoro vengano perseguiti e puniti (*Vasiliauskas c. Lituania* [GC], § 158; *Streletz, Kessler e Krenz c. Germania*

[GC], §§ 74 e 77-79). La Corte ha quindi dichiarato che erano prevedibili le condanne dei dirigenti politici e di una guardia di frontiera della RDT per l'assassinio di Tedeschi dell'Est che avevano tentato di lasciare la RDT attraversando la frontiera tra i due stati tedeschi, condanne che erano state pronunciate dai giudici tedeschi dopo la riunificazione sulla base della legislazione della RDT, (*ibidem*, §§ 77-89; *K.-H.W. c. Germania* [GC], §§ 68-91) come era anche prevedibile la condanna di un comandante dell'esercito sovietico per crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra mondiale, pronunciata dai giudici lettoni dopo le dichiarazioni di indipendenza della Lettonia nel 1990 e 1991 (*Kononov c. Lettonia* [GC], §§ 240-241).

42. La Corte ha inoltre ritenuto che una condanna basata sulle leggi della restaurata Repubblica di Lituania fosse sufficientemente prevedibile e pertanto conforme all'articolo 7 della Convenzione, nonostante il fatto che la Lituania non fosse stata ancora riconosciuta come Stato indipendente al momento degli eventi (*Kuolelis, Bartosevicius e Burokevicius c. Lituania*, §§ 116-122, riguardanti la condanna dei dirigenti della sezione lituana del Partito comunista dell'URSS per aver partecipato ad attività sovversive e antistatali nel gennaio 1991).

4. Il caso particolare della competenza universale di uno Stato e la legislazione nazionale applicabile

43. Una condanna pronunciata dai giudici nazionali di uno Stato in base alla legge nazionale di questo Stato può riguardare atti commessi dall'interessato in un altro Stato (*Jorgic c. Germania*; *Van Anraat c. Paesi Bassi* (dec.)). La questione della competenza extraterritoriale o universale dei giudici nazionali di uno Stato non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 7 (*Ould Dah c. Francia* (dec.)), ma nel campo di applicazione del diritto a un tribunale costituito per legge ai sensi dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione («detenzione regolare a seguito di condanna da parte di un tribunale competente») (*Jorgic c. Germania*, §§ 64-72, riguardante una condanna per atti di genocidio commessi in Bosnia-Erzegovina).

44. Tuttavia, quando i giudici nazionali di uno Stato pronunciano una condanna in virtù della competenza universale, l'applicazione della legge nazionale a scapito della legge dello Stato in cui sono stati commessi gli atti può essere esaminata dal punto di vista dell'articolo 7. Così, ad esempio, in una causa avente ad oggetto la condanna di un ufficiale mauritano da parte dei tribunali francesi per atti di tortura e barbarie commessi in Mauritania (sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura), la Corte ha ritenuto che l'applicazione della legge penale francese a scapito di una legge mauritana di amnistia (intervenuta prima di qualsiasi procedimento penale) non fosse incompatibile con il principio di legalità (*Ould Dah c. Francia* (dec.)). A tale riguardo, ha ritenuto che «la imperativa necessità di proibire la tortura e l'eventuale procedimento a carico delle persone che violano questa regola universale, così come l'esercizio, da parte di uno Stato firmatario, della competenza universale prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, verrebbero private della loro sostanza se dovesse essere mantenuta solo la competenza giurisdizionale di questo Stato, senza tuttavia accettare l'applicabilità della legislazione pertinente di detto Stato. Indubbiamente, escludere questa legislazione a favore di decisioni o leggi di circostanza adottate dallo Stato del luogo in cui sono stati commessi i reati, che agisce

per proteggere i propri cittadini o, se del caso, sotto l'influenza diretta o indiretta degli autori di questi reati, al fine di discolparli, porterebbe a paralizzare qualsiasi esercizio della competenza universale, e vanificherebbe lo scopo perseguito dalla Convenzione contro la tortura». La Corte ha rammentato in effetti che la proibizione della tortura occupa un posto fondamentale in tutti gli strumenti internazionali relativi alla protezione dei diritti umani e sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche.

IV. Il principio della irretroattività della legge penale

A. Considerazioni generali

45. L'articolo 7 vieta in modo assoluto l'applicazione retroattiva del diritto penale quando essa sia fatta a danno dell'interessato ((*Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 116; *Kokkinakis c. Grecia*, § 52). Il principio della irretroattività della legge penale si applica sia alle disposizioni che definiscono i reati (*Vasiliauskas c. Lituania* [GC], §§ 165-166) sia a quelle che fissano le pene (*Jamil c. Francia*, §§ 34-36; *M. c. Germania*, §§ 123 e 135-137; *Gurguchiani c. Spagna*, §§ 32-44). Anche dopo l'irrogazione di una pena definitiva o durante la sua esecuzione, il divieto di retroattività delle pene impedisce al legislatore, alle autorità amministrative o alle autorità giudiziarie di ridefinire retroattivamente e a danno della persona condannata la portata della pena inflitta (*Del Río Prada c. Spagna* [GC], §§ 89, riguardante una pena detentiva di trenta anni di reclusione a cui, per effetto di un'inversione di giurisprudenza, non era più possibile applicare alcuna detrazione di pena per il lavoro svolto in carcere, mentre all'epoca in cui la persona interessata aveva commesso i reati, la pena massima di trenta anni di reclusione doveva essere intesa come una pena autonoma alla quale applicare le detrazioni di pena per il lavoro svolto durante la detenzione).

46. Il principio della irretroattività è violato quando vengono applicate retroattivamente delle disposizioni legislative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni. È vietato estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che in precedenza non costituivano reati. Tuttavia, non vi è violazione dell'articolo 7 quando gli atti perseguiti erano già punibili ai sensi del codice penale applicabile all'epoca dei fatti - anche se lo erano solo in quanto circostanza aggravante e non come reato distinto - (*Ould Dah c. Francia* (dec.), a condizione che la pena inflitta non superi il massimo previsto da questo codice penale) o quando la condanna dell'interessato era basata sul diritto internazionale applicabile all'epoca pertinente (*Vasiliauskas c. Lituania* [GC], §§ 165-166, dove la Corte ha esaminato la condanna del ricorrente dal punto di vista del diritto internazionale in vigore nel 1953, dopo aver constatato che le disposizioni del diritto lituano sul genocidio del 2003 erano state applicate retroattivamente; *Šimšić c. Bosnia-Erzegovina* (dec.), riguardante dei crimini contro l'umanità nel 1992). In quest'ultima ipotesi, anche se le autorità nazionali possono sempre adottare una definizione di reato più ampia di quella prevista dal diritto internazionale (si veda il paragrafo 35 *supra*), esse non possono emettere condanne *retroattive* sulla base di questa nuova definizione per fatti commessi in precedenza (si veda *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], § 181, relativa a una condanna per

genocidio dei membri di un gruppo politico per atti commessi nel 1953 sulla base di un codice penale del 2003).

47. Per quanto riguarda la severità di una pena, la Corte si limita a verificare che non venga applicata una pena più dura di quella applicabile all'epoca in cui è stato commesso il reato. Le questioni relative all'opportunità di una pena non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7 della Convenzione. La Corte non ha il compito di decidere la durata della carcerazione o il tipo di pena appropriata per un determinato reato (*Hummatov c. Azerbaijan* (dec.); *Hakkar c. Francia* (dec.); *Vinter e altri c. Regno Unito* [GC], § 105). Le questioni relative alla proporzionalità di una pena possono tuttavia essere esaminate dal punto di vista dell'articolo 3 della Convenzione (*ibidem*, § 102, sulla nozione di pena «nettamente sproporzionata»).

48. Per quanto riguarda la severità/pesantezza delle pene, la Corte ha ritenuto, ad esempio, che l'ergastolo non fosse una pena più pesante della pena di morte, che era applicabile all'epoca in cui il reato era stato commesso, ma che era stata successivamente abolita e sostituita dall'ergastolo (*Hummatov c. Azerbaijan* (dec.); *Stepanenko e Ososkalo c. Ucraina* (dec.); *Öcalan c. Turchia (n. 2)*, § 177; *Ruban c. Ucraina*, § 46). Inoltre, ha anche ritenuto che non vi fosse retroattività di una sanzione più pesante nel caso della sostituzione di una pena detentiva con una misura di internamento psichiatrico in applicazione di una nuova versione del codice penale: come avevano constatato i giudici nazionali, la precedente legge, applicabile all'epoca in cui erano stati commessi i fatti, già prevedeva misure tanto severe quanto il nuovo diritto (*Kadusic c. Svizzera*, §§ 71-76).

49. Per decidere se vi sia stata applicazione retroattiva di una pena a danno di un accusato, occorre tener conto delle possibili pene (minime e massime) applicabili in base a ciascun codice penale. Pertanto, ad esempio, anche se la pena inflitta al ricorrente rientra nell'ambito di quelle previste da due codici penali potenzialmente applicabili, la sola possibilità che una pena più leggera avrebbe potuto essere inflitta in applicazione di una pena minima più leggera in virtù di un codice penale è sufficiente per dichiarare che vi è stata violazione dell'articolo 7 (*Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Erzegovina* [GC], §§ 65-76).

B. I reati continuati

50. In caso di reato «continuo» o «continuato» (relativo a fatti che si estendono su un certo periodo di tempo), la Corte ha precisato che il principio della certezza del diritto richiede che i fatti costitutivi del reato, che mettono in gioco la responsabilità penale della persona interessata, siano chiaramente indicati nell'atto d'accusa. Inoltre, anche la decisione resa dall'autorità giudiziaria nazionale deve specificare che il verdetto di colpevolezza e la pena si basano sulla constatazione fatta dall'accusa che esistono gli elementi costitutivi di un reato «continuato» (*Ecer e Zeyrek c. Turchia*, § 33). La Corte ha recentemente stabilito che il fatto che i tribunali nazionali abbiano condannato una persona per un reato introdotto nel contesto di una riforma del codice penale, anche sulla base di fatti anteriori all'entrata in vigore di tale riforma, e lo hanno qualificato come reato «continuato» nel diritto interno, non significava applicare retroattivamente una legge penale a danno dell'accusato (*Rohlina c. Repubblica ceca*

[GC], §§ 57-64, riguardante il reato di maltrattamento di persona convivente). La Corte ha osservato che, secondo il diritto interno in questione, un reato «continuato» potrebbe essere costituito da un solo e unico atto, la cui classificazione dovrebbe essere valutata alla luce delle norme in vigore alla data di cessazione dell'ultima delle sue manifestazioni, a condizione che anche gli atti commessi in virtù della legge precedente siano punibili. L'applicazione da parte dei giudici nazionali della nozione di reato «continuato», introdotta nel codice penale prima del primo atto commesso dall'interessato, era stata peraltro sufficientemente prevedibile secondo il diritto nazionale (*ibidem*, §§ 60-64). La Corte ha inoltre verificato che la pena inflitta all'interessato sulla base del reato «continuato» non era più pesante di quella che avrebbe ricevuto se gli atti da lui commessi prima della riforma legislativa fossero stati valutati separatamente da quelli commessi dopo (*ibidem*, §§ 65-69).

51. Al contrario, quando la condanna per un reato «continuo» non era prevedibile alla luce del diritto nazionale applicabile all'epoca pertinente e ha avuto l'effetto di aumentare la pena inflitta alla persona interessata, la Corte conclude che vi è stata un'applicazione retroattiva della legge penale a danno di quest'ultima (*Veeber c. Estonia (n. 2)*, §§ 30-39; *Puhk c. Estonia*, §§ 24-34).

C. La recidiva

52. La Corte ha ritenuto che l'esame retrospettivo dei precedenti penali di un accusato da parte dei giudici di merito, resa possibile dall'iscrizione nel casellario giudiziale di una condanna precedente, non era contrario all'articolo 7, in quanto i fatti perseguiti e puniti erano apparsi dopo l'entrata in vigore di una nuova legge che prolungava il periodo di recidiva (*Achour c. Francia* [GC], §§ 44-61, riguardante l'applicazione immediata di un nuovo codice penale che prevedeva un periodo di dieci anni per la recidiva, mentre il vecchio codice in vigore al momento della commissione del primo reato prevedeva un periodo di cinque anni, la cui scadenza gli avrebbe conferito - secondo il ricorrente - un «diritto all'oblio»). Tale approccio retrospettivo differisce dalla nozione di retroattività *stricto sensu*.

V. Il principio di retroattività della legge penale più mite

53. Anche se l'articolo 7 § 1 della Convenzione non menziona espressamente il principio della retroattività della legge penale più mite (a differenza dell'articolo 15 § 1 *in fine* del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e dell'articolo 9 della Convenzione americana sui diritti umani), la Corte ha ritenuto che questa disposizione non solo garantisca il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio di retroattività della legge penale più mite. Questo principio si riflette nella norma secondo la quale, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le successive leggi penali adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [CG], §§ 103-109, riguardante una pena detentiva di trenta anni di reclusione in luogo dell'ergastolo). Secondo la Corte, «infliggere una pena più pesante solo perché prevista all'epoca in cui

è stato commesso il reato significherebbe applicare a danno dell'accusato delle norme che disciplinano la successione delle leggi penali nel tempo. Inoltre, ciò significherebbe ignorare qualsiasi modifica legislativa a favore dell'accusato intervenuta prima della sentenza e continuare a infliggere delle pene che lo Stato, e la collettività che esso rappresenta, considerano ormai eccessive» (*ibidem*, § 108). La Corte ha osservato che si è progressivamente formato un consenso a livello europeo e internazionale per considerare che l'applicazione della legge penale che prevede una pena più mite, anche dopo la commissione del reato, è divenuta un principio fondamentale del diritto penale (*ibidem*, § 106).

54. Tuttavia, un vuoto legislativo di tre mesi tra l'abolizione della pena di morte e la successiva modifica del codice penale (che sostituisce la pena di morte con l'ergastolo) non conferisce all'accusato il diritto di beneficiare della pena più clemente applicabile nel frattempo (*Ruban c. Ucraina*, §§ 41-46, relativa a una pena di quindici anni di reclusione). In una situazione di questo tipo, la Corte tiene conto del contesto in cui ha avuto luogo l'abolizione della pena di morte nello Stato interessato, soprattutto del fatto che il vuoto legislativo in questione non era stato causato da una volontà deliberata (*ibidem*, § 45).

55. Sebbene nella sentenza *Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC] la Corte non si fosse pronunciata esplicitamente su un eventuale effetto retroattivo delle modifiche legislative a favore delle persone condannate in via definitiva, essa ha recentemente applicato il principio della retroattività della legge penale più mite a una persona condannata in via definitiva, dal momento che il diritto nazionale imponeva espressamente l'obbligo per i giudici nazionali di riesaminare d'ufficio una sentenza di condanna quando una legge successiva riduceva la pena applicabile per un reato (*Gouarré Patte c. Andorra*, §§ 28-36). Per la Corte, quando uno Stato prevede espressamente nella sua legislazione il principio della retroattività della legge più favorevole, deve consentire alle parti in causa di esercitare tale diritto secondo le garanzie convenzionali (*ibidem*, § 35).

56. Il principio della retroattività della legge penale più mite può essere applicato anche quando si applica il cumulo delle pene per condanne multiple (*Koprivnikar c. Slovenia*, § 59).

VI. L'articolo 7 § 2: i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

Articolo 7 § 2 della Convenzione

«2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»

Parole chiave HUDOC

Reato (Art. 7-2) – Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili (Art. 7-2)

57. Dai *lavori preparatori* della Convenzione risulta che si può ritenere che l'articolo 7 § 1 contenga la regola generale della irretroattività e che l'articolo 7 § 2 ne sia solo una precisazione contestuale della parte di questa norma relativa alla responsabilità, aggiunta per dissipare qualsiasi dubbio sulla validità delle azioni penali avviate dopo la Seconda Guerra mondiale contro gli autori di abusi commessi durante questa guerra ((*Kononov c. Lettonia* [GC], § 186; *Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 72). Pertanto, è chiaro che gli autori della Convenzione non intendevano concedere un'eccezione generale alla regola della irretroattività. La Corte ha peraltro affermato in diverse cause che i due paragrafi dell'articolo 7 sono collegati e devono essere oggetto di una interpretazione concordante (*Tess c. Lettonia* (dec.); *Kononov c. Lettonia* [GC], § 186).

58. Alla luce di questi principi, la Corte ha escluso l'applicazione dell'articolo 7 § 2 a una condanna per crimini di guerra commessi in Bosnia nel 1992-1993 (*Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Erzegovina* [GC], §§ 72, dove il Governo sosteneva che gli atti in questione erano criminali in base ai «principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili» e che, pertanto, la regola della irretroattività delle pene non dovesse essere applicata) e ad una condanna per genocidio commesso nel 1953. (*Vasiliauskas c. Lituania* [GC], §§ 187-190). Trattandosi di una condanna per crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra mondiale, la Corte ha ritenuto non necessario esaminarla dal punto di vista dell'articolo 7 § 2, dato che gli atti del ricorrente costituivano reato secondo il «diritto internazionale» ai sensi dell'articolo 7 § 1 (*Kononov c. Lettonia* [GC], §§ 244-246, inteso come diritto internazionale consuetudinario, ossia le leggi e le consuetudini della guerra).

VII. Misure indicate dalla Corte in caso di violazione dell'articolo 7 della Convenzione

59. In virtù dell'articolo 46 della Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie in cui sono parti, il Comitato dei Ministri è incaricato di controllarne l'esecuzione. Lo Stato convenuto, riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, è chiamato non solo a pagare agli interessati le somme riconosciute loro a titolo di equa soddisfazione (articolo 41 della Convenzione), ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, eventualmente, individuali da adottare nel proprio ordinamento giuridico interno per porre fine alla violazione constatata dalla Corte e per cancellarne, per quanto possibile, le conseguenze. Resta inteso che lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere al suo obbligo giuridico rispetto all'articolo 46 della Convenzione a condizione che questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (*Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], § 249).

60. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, al fine di assistere lo Stato convenuto nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 46, la Corte può cercare di indicare

il tipo di misure, individuali e/o generali, che potrebbero essere adottate per porre fine alla situazione che ha dato luogo alla constatazione di una violazione. In caso di violazione dell'articolo 7, la Corte ha talvolta ed eccezionalmente indicato misure individuali concrete: la riapertura del procedimento interno su richiesta dell'interessato (*Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania*, § 55, applicando lo stesso principio di quando una persona è stata condannata in violazione dell'articolo 6 della Convenzione); la liberazione della ricorrente il più presto possibile (*Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 139 e punto n 3 del dispositivo, dopo aver constatato la violazione degli articoli 7 e 5 § 1 della Convenzione); oppure l'obbligo di assicurare che l'ergastolo inflitto al ricorrente sia sostituito da una pena non superiore a trenta anni di reclusione, conformemente al principio di retroattività della legge penale più mite (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 154 e punto n 6 a) del dispositivo).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», nel senso dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza camerale diverrà nulla e la Grande Camera emetterà successivamente una sentenza definitiva.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alcune decisioni della Commissione non sono presenti nella banca dati HUDOC e sono disponibili solo in versione cartacea nel pertinente volume dell'Annuario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC permette anche di accedere a traduzioni, in più di trenta lingue non ufficiali, di alcune delle principali cause della Corte. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza on line prodotte da terzi.

—A—

A. c. Spagna, n. 11885/85, decisione della Commissione del 13 ottobre 1986
Achour c. Francia [GC], n. 67335/01, CEDU 2006-IV
Adamson c. Regno Unito (dec.), n. 42293/98, 26 gennaio 1999
Alimuçaj c. Albania, n. 20134/05, 7 febbraio 2012

—B—

Başkaya e Okçuoğlu c. Turchia [GC], nn. 23536/94 e 24408/94, CEDU 1999-IV
Bergmann c. Germania, n. 23279/14, 7 gennaio 2016
Berland c. Francia, n. 42875/10, 3 settembre 2015
Borcea c. Romania (dec.), n. 55959/14, 22 settembre 2015
Bosti c. Italia (dec.), n. 43952/09, 13 novembre 2014
Bowler International Unit c. Francia, n. 1946/06, 23 luglio 2009
Brown c. Regno Unito (dec.), n. 38644/97, 24 novembre 1998

—C—

C.G. e altri c. Bulgaria (dec.), n. 1365/07, 13 marzo 2007
C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, serie A n. 335-C
Camilleri c. Malta, n. 42931/10, 22 janvier 2013
Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V
Çelikateş e altri c. Turchia (dec.), n. 45824/99, 7 novembre 2000
Chauvy e altri c. Francia (dec.), n. 64915/01, 23 settembre 2003
Ciok c. Polonia (dec.), n. 498/10, 23 ottobre 2012
Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96 e altri 4, CEDU 2000-VII
Contrada c. Italia (n. 3), n. 66655/13, 14 aprile 2015
Custers, Deveaux e Turk c. Danimarca (dec.), nn. 11843/03 e altri 2, 9 maggio 2006

—D—

Dallas c. Regno Unito, n. 38395/12, 11 febbraio 2016
Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, CEDU 2013
Delbos e altri c. Francia (dec.), n. 60819/00, CEDU 2004-IX
Dragotoniou e Militaru-Pidhorni c. Romania, nn. 77193/01 e 77196/01, 24 maggio 2007

—E—

Ecer e Zeyrek c. Turchia, nn. 29295/95 e 29363/95, CEDU 2001-II
Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, serie A n. 22

—G—

G. c. Francia, 27 settembre 1995, serie A n. 325-B

G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia (merito) [GC], nn. 1828/06 e altri 2, 28 giugno 2018
Gabbarri Moreno c. Spagna, n. 68066/01, 22 luglio 2003
Gardel c. Francia, n. 16428/05, CEDU 2009
Giza c. Polonia, n. 48242/06, 13 luglio 2010
Glien c. Germania, n. 7345/12, 28 novembre 2013
Göktan c. Francia, n. 33402/96, CEDU 2002-V
Gouarré Patte c. Andorra, n. 33427/10, 12 gennaio 2016
Grava c. Italia, n. 43522/98, 10 luglio 2003
Gurguchiani c. Spagna, n. 16012/06, 15 dicembre 2009

—H—

Haioun c. Francia (dec.), n. 70749/01, 7 settembre 2004
Hakkar c. Francia (dec.), n. 43580/04, 7 aprile 2009
Hogben c. Regno Unito, n. 11653/85, decisione della Commissione del 3 marzo 1986,
Décisions et Rapports 46
Hummatov c. Azerbaïjan (dec.), nn. 9852/03 et 13413/04, 18 maggio 2006

—J—

Jamil c. Francia, 8 giugno 1995, serie A n. 317-B
Jendrowiak c. Germania, n. 30060/04, 14 aprile 2011
Jobe c. Regno Unito (dec.), n. 48278/09, 14 giugno 2011
Jorgic c. Germania, n. 74613/01, CEDU 2007-III
Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, CEDU 2006-XIV

—K—

K.-H.W. c. Germania [GC], n. 37201/97, CEDU 2001-II
K.A. e A.D. c. Belgio, nn. 42758/98 e 45558/99, 17 febbraio 2005
Kadusic c. Svizzera, n. 43977/13, 9 gennaio 2018
Kafkaris c. Cipro [GC], n. 21906/04, CEDU 2008
Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, 25 luglio 2013
Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, serie A n. 260-A
Kolk e Kislyiy c. Estonia (dec.), nn. 23052/04 e 24018/04, 17 gennaio 2006
Kononov c. Lettonia [GC], n. 36376/04, CEDU 2010
Koprivnikar c. Slovenia, n. 67503/13, 24 gennaio 2017
Korbely c. Ungheria [GC], n. 9174/02, CEDU 2008
Kuolelis, Bartosevicius e Burokevicius c. Lituania, nn. 74357/01 e altri 2, 19 febbraio
2008

—L—

Lawless c. Irlanda (n. 3), 1° luglio 1961, serie A n. 3
Liivik c. Estonia, n. 12157/05, 25 giugno 2009
Lukanov c. Bulgaria, n. 21915/93, decisione della Commissione del 12 gennaio 1995,
Décisions et Rapports 80

—M—

M. c. Germania, n. 19359/04, CEDU 2009
M. c. Italia, n. 12386/86, decisione della Commissione del 15 maggio 1991, Décisions et Rapports 70
Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, CEDU 2000-X
Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Erzegovina [GC], nn. 2312/08 e 34179/08, CEDU 2013
Monaco c. Italia (dec.), n. 34376/13, 8 dicembre 2015
Montcornet de Caumont c. Francia (dec.), n. 59290/00, CEDU 2003-VII
Morabito c. Italia (dec.), n. 58572/00, 7 giugno 2005
Mucci c. Italia, n. 33632/96, decisione della Commissione del 4 marzo 1998

—N—

Navalnyye c. Russia, n. 101/15, 17 ottobre 2017

—O—

O'Carroll c. Regno Unito, n. 35557/03, 15 marzo 2005
Öcalan c. Turchia (n. 2), n. 19681/92, 5 giugno 2001
Ooms c. Francia (dec.), n. 38126/06, 25 settembre 2009
Ould Dah c. Francia (dec.), n. 13113/03, CEDU 2009

—P—

Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, CEDU 2011
Payet c. Francia, n. 19606/08, 20 gennaio 2011
Penart c. Estonia (dec.), n. 14685/04, 24 gennaio 2016
Perinçek c. Svizzera [GC], n. 27510/08, CEDU 2015
Pessino c. Francia, n. 40403/02, 10 ottobre 2006
Plechkov c. Romania, n. 1660/03, 16 settembre 2014
Polednová c. Repubblica ceca, n. 2615/10, 21 giugno 2011
Previti c. Italia (dec.), n. 1845/08, 12 febbraio 2013
Puhk c. Estonia, n. 55103/00, 10 febbraio 2004

—R—

Radio France e altri c. Francia, n. 53984/00, CEDU 2004-II
Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, serie A n. 281-A
Renna c. Francia, n. 32809/96, decisione della Commissione del 26 febbraio 1997
Rohlena c. Repubblica ceca [GC], n. 59552/08, CEDU 2015
Ruban c. Ucraina, n. 8927/11, 12 luglio 2016

—S—

S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, serie A n. 335-B
Sergueï Zolotoukhine c. Russia [GC], n. 14939/03, CEDU 2009
Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009
Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, CEDU 2000-VIII
Sidabras e Džiautas c. Lituania (dec.), nn. 55480/00 e 59330/00, 1° luglio 2003
Šimšić c. Bosnia-Erzegovina (dec.), n. 51552/10, 10 aprile 2012
Sobaci c. Turchia, 26733/02, 29 novembre 2007
Société Oxygène Plus c. Francia (dec.), n. 76959/11, 17 maggio 2016
Soros c. Francia, n. 50425/06, 6 ottobre 2011
Stepanenko e Ososkalo c. Ucraina (dec.), nn. 31430/09 e 29104/11, 14 gennaio 2014
Stoica c. Francia (dec.), n. 46535/08, 20 aprile 2010
Streletz, Kessler e Krenz c. Germania [GC], nn. 34044/96 e altri 2, CEDU 2001-II
Sud Fondi srl e altri c. Italia (dec.), n. 75909/01, 30 agosto 2007
Sud Fondi srl e altri c. Italia, n. 75909/01, 20 gennaio 2009
Szabó c. Svezia (dec.), n. 28578/03, CEDU 2006-VIII

—T—

Tess c. Lettonia (dec.), n. 19363/05, 4 gennaio 2008

—U—

Uttley c. Regno Unito (dec.), n. 36946/03, 29 novembre 2005

—V—

Valico SLR c. Italia (dec.), n. 70074/01, 21 marzo 2006
Van Anraat c. Paesi Bassi (dec.), n. 65389/09, 6 luglio 2006
Van der Velden c. Paesi Bassi (dec.), n. 29514/05, CEDU 2006-XV
Varvara c. Italia, n. 17475/09, 29 ottobre 2013
Vasiliauskas c. Lituania [GC], n. 35343/05, CEDU 2015
Veeber c. Estonia (n. 2), n. 45771/99, CEDU 2003-I
Vikulov e altri c. Lettonia (dec.), n. 16870/03, 23 marzo 2004
Vinter e altri c. Regno Unito [GC], nn. 66069/09 e altri 2, CEDU 2013

—W—

Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, serie A n. 307-A

—X—

X c. Paesi Bassi, n. 7512/76, decisione della Commissione del 6 luglio 1976, Décisions et Rapports 6

—Y—

Yildirim c. Italia (dec.), n. 38602/02, CEDU 2003-IV

—Z—

Žaja c. Croazia, n. 37462/09, 4 ottobre 2016

Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, 31 luglio 2007